

Approfondimenti

Cronistoria della guerra giudiziaria presso Corte di Giustizia Europea e Organizzazione Mondiale del Commercio, ma che alla fine ha salvato le foche.

16/09/2009	Il Parlamento UE approva in via definitiva il Regolamento n.1007/2009 (<i>Gazzetta ufficiale n. L 286 del 31/10/2009</i>) sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
11/01/2010	Le organizzazioni Inuit e l'industria della pellicceria collegata alla caccia commerciale delle foche, presentano un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con richiesta di annullamento del Regolamento 1007/2009
11/02/2010	I 16 soggetti ricorrenti (persone fisiche quali cacciatori e lavoratori dei prodotti di foca; aziende commerciali; organizzazioni che rappresentano la popolazione Inuit) presentano un primo ricorso al Presidente della Corte di Giustizia UE per chiedere l'adozione di provvedimenti cautelativi, quali la sospensione temporanea del bando UE, in attesa della conclusione del procedimento di annullamento.
2010	Canada e Norvegia presentano ricorso al WTO. Inizia un grande lavoro di squadra con tutte le principali associazioni animaliste, tra cui la LAV, riunite in un network internazionale coordinato dalla Humane Society International
30/04/2010	Con ordinanza del P.te della Corte di Giustizia UE è rigettata la richiesta di sospensione con la motivazione che, non essendo ancora state emanate dalla Commissione UE le disposizioni attuative del Reg.1007/09, i ricorrenti non possono dimostrare che la norma comunitaria arrechi alcun danno ai loro personali interessi. (i ricorrenti non presentano appello contro l'ordinanza).
28/07/2010	Presentato secondo ricorso con richiesta di sospensione ; questa volta i ricorrenti motivano l'istanza sulla base della bozza del provvedimento attuativo (che diventerà il Reg.737 del 10 agosto 2010 recante disposizioni attuative del Reg.1007/2009 e pubblicato in G.U. il 17 agosto 2010)
19/08/2010	Ordinanza del P.te della Corte di Giustizia UE con la quale viene accolta la richiesta di sospensione temporanea del bando UE (ma solo per quanto concerne i soggetti ricorrenti), con la motivazione che, il bando è vigente con effetto dal 20 agosto 2010 e che, essendo le disposizioni attuative di cui al Reg.737/10 entrate in vigore lo stesso giorno, la Corte necessita di altro tempo per valutare le motivazioni dei ricorrenti.
20/08/2010	Le disposizioni del divieto europeo entrano effettivamente in vigore (ad esclusione dei soggetti che hanno presentato la richiesta di temporanea sospensione).
25/10/2010	Il P.te della Corte di Giustizia UE, esaminate le argomentazioni dei ricorrenti, rigetta la richiesta di sospensione temporanea e annulla la precedente ordinanza del 19 agosto .
09/11/2010	Organizzazioni Inuit e l'industria della pellicceria collegata alla caccia commerciale delle foche, presentano un nuovo ricorso per chiedere l'annullamento anche del Reg.737/10
06/09/2011	La Corte di Giustizia UE respinge, in primo grado, il ricorso presentato l'11 gennaio 2010. (Sentenza impugnata)
17/01/2013	L' Avvocatura Generale della Corte di Giustizia , a seguito di appello dei ricorrenti contro la sentenza del settembre 2011, ha confermato il giudizio della Corte e suggerito alla Corte di non modificare la sentenza . La Corte di Giustizia dovrà ora esprimersi una seconda volta.
25/04/2013	La Corte di Giustizia UE respinge, in primo grado, il ricorso presentato il 9 novembre 2010.
03/10/2013	La Corte di Giustizia UE in secondo grado conferma la sentenza del 6 settembre 2011, e pone la parola fine al ricorso presentato per l'annullamento del Regolamento UE 1007/2011.
25/11/2013	L'OMC ha stabilito che il divieto UE sul commercio di prodotti derivati dalla caccia commerciale delle foche è giustificabile da motivi di moralità pubblica.
01/2014	Canada e Norvegia presentano ricorso contro la sentenza del 25 novembre 2013 dell'OMC
22/05/2014	L'Organo di Appello dell'OMC conferma il divieto europeo. FINE.

Oggi

Il bando europeo (Reg. CE 1007/09) sul commercio dei prodotti derivati dalla caccia commerciale delle foche è a tutti gli effetti vigente.